

Sentenza: n. 224 del 11 ottobre 2012

Materia: Energia da fonti rinnovabili

Limiti violati: Art. 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma della Costituzione. Articoli 3 e 4 dello Statuto speciale della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Tribunale amministrativo per la Sardegna

Oggetto: Articolo 18 della legge regionale della Regione autonoma della Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007)

Esito: Illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2.

Estensore: Domenico Ferraro

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché con gli articoli 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Il dubbio del rimettente si riferisce al criterio di selezione del territorio adottato dal legislatore regionale sardo, ai fini dell'installazione degli impianti eolici. Mentre il legislatore statale ha stabilito che le Regioni individuano *“le aree e i siti non idonei”*, la norma regionale censurata indica le aree nelle quali è possibile installare impianti eolici, escludendo in tal modo la restante parte del territorio, comprese le zone agricole di cui si discute nel giudizio principale. La norma regionale indica le *“aree industriali, retro industriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri”* e le *“aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale”*. Secondo la corte, nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. è fondata. La normativa europea e nazionale rilevante ai fini della definizione del presente giudizio è costituita dalla direttiva n. 2001/77/CE, in vigore alla data di emanazione della disposizione regionale impugnata nel presente giudizio (poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/28/CE), e dal d.lgs. n. 387 del 2003, attuativo della stessa. La Corte ritiene importante quanto riportato nel secondo considerando della direttiva n. 2001/77/CE: *“la promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità [...] per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale”*. L'orientamento dell'Unione europea in materia è confermato dal primo considerando della direttiva n.

2009/28/CE, ove si legge: *“il controllo del consumo di energia europeo e il maggior ricorso all’energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell’efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un’importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali e isolate”*. L’art. 3 della direttiva n. 2001/77/CE prevede gli obiettivi indicativi nazionali ed in sua attuazione l’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) prevede *“la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea”*. La Corte costituzionale ha incluso l’art. 12 del d.lgs. 387/2003, attuativo della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, tra i principi fondamentali della materia, di competenza legislativa concorrente, *“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”*. La Corte ha precisato che *“l’armonizzazione profilata nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, tra competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”*. Per la Corte, pertanto, la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome deve coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e con quella concorrente in materia di energia. L’applicabilità delle linee guida vale non solo per le regioni a statuto ordinario ma anche per le Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, pur dovendosi escludere che queste ultime siano vincolate da prescrizioni dettagliate, invasive dei propri ambiti di competenza costituzionalmente sanciti e si rende necessaria la delimitazione di campo e il bilanciamento tra due competenze legislative: quella dello Stato a stabilire i principi fondamentali in materia di *“energia”* (art. 117, terzo comma, Cost.), applicabili anche alle Regioni a statuto speciale, come affermato dalla richiamata e quella della Regione Sardegna, competente a disciplinare gli aspetti paesistico-ambientali, nell’esercizio della propria competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica, come stabilito dalle norme di attuazione dello statuto, integrative del parametro statutario. Secondo la Corte, la Regione Sardegna, avrebbe dovuto individuare le aree non idonee all’inserimento di impianti eolici con riferimento specifico alla propria competenza primaria in materia paesistica, differenziandosi così dalle Regioni cui tale competenza non è attribuita. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. La Regione Sardegna ha superato i limiti della tutela del paesaggio, per approdare ad una rilevante incisione di un principio fondamentale in materia di *“energia”*, afferente alla localizzazione degli impianti, la cui formulazione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., spetta in via esclusiva allo Stato, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte. Alla luce di quanto esposto, la Corte, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007).